FRANCESCO SAVINO

Prot. 139/V/2021

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA

VESCOVO DI

CASSANO ALL'JONIO

Volendo costituire in diocesi il Consiglio Pastorale Diocesano come organismo permanente in cui si realizzi, in via ordinaria, la partecipazione dei fedeli all'elaborazione delle linee pastorali della stessa Chiesa particolare attraverso la triplice attività di studio, valutazione e proposizione di conclusioni operative in ordine alla pastorale stessa;

Dopo aver sentito il Consiglio Presbiterale;

Ai sensi del can. 513, § 1;

In forza della potestà propria e ordinaria, con il presente decreto,

APPROVO E PROMULGO
LO STATUTO DEL
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

nel testo allegato al presente decreto, abrogando gli Statuti precedenti.

Tale decreto ha validità con decorrenza del 12 giugno 2021.

Dal palazzo vescovile di Cassano all'Jonio, il 12 maggio 2021.

IL CANCELLIERE
don Pasquale Zipparri

Francesco Savino
Vescovo di Cassano all'Jonio
L.S.

✠ *Francesco Savino*
+ Francesco Savino

Approvato con Decreto Vescovile del 12 maggio 2021 (prot. n. 139/V/2021)

DIOCESI DI CASSANO ALL'JONIO

STATUTO
DEL
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

1. Natura, finalità e compiti

Art. 1

È costituito nella Diocesi di Cassano All'Jonio il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) a norma del presente Statuto.

Esso si compone di presbiteri, membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica, diaconi e laici, ai sensi dei cann. 511-514 del CIC.

Il Consiglio è organo consultivo permanente, segno della partecipazione e della corresponsabilità di tutti i battezzati all'unica missione salvifica della Chiesa.

Art. 2

Al Consiglio Pastorale Diocesano spetta, «sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della Diocesi» (can. 511 del CIC). In particolare, il Consiglio:

a. collabora nell'elaborazione e applicazione del progetto pastorale diocesano;
b. esprime valutazioni e orientamenti pastorali sui problemi più urgenti della Diocesi e presenta proposte concrete per la loro soluzione;
c. offre il proprio parere su temi proposti dal Vescovo;
d. verifica che le linee e gli orientamenti pastorali siano realizzati in Diocesi.

Art. 3

Il Consiglio Pastorale Diocesano è presieduto dal Vescovo, coadiuvato dal Vicario Generale e dal Vicario per la Pastorale. Il Vescovo affida al Vicario per la Pastorale il compito di promuovere l'attività del Consiglio Pastorale Diocesano e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione. Il Consiglio Pastorale Diocesano è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare e di porre l'ordine dei lavori, sentendo le proposte dei Consiglieri (can. 514, §1 del CIC).

2. Composizione

Art. 4

Il Consiglio Pastorale Diocesano è così composto:

1. Presidente;
2. Assemblea;
3. Segretario.

1. **Presidente** del Consiglio Pastorale Diocesano è il Vescovo, che lo convoca e lo presiede.

2. L'**Assemblea** si compone di membri di diritto, membri eletti, membri nominati dal Vescovo.

a) Sono membri di diritto:

- il Vicario Generale;
- il Vicario per la Pastorale;
- il Vicario per la Cultura;
- il Vicario per la Carità;
- i Vicari foranei;
- il Direttore dell'Ufficio Evangelizzazione;
- il Direttore del Servizio della Pastorale Giovanile e Centro Diocesano Vocazioni;
- il Direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali o un membro laico;
- il Direttore dell'Ufficio Sviluppo Integrale;
- il Direttore dell'Ufficio Liturgico;
- il Direttore dell'Ufficio di Pastorale Penitenziaria;
- il Direttore dell'Ufficio di Pastorale Familiare;
- il Direttore dell'Ufficio Presbiteri;
- il Direttore per il Diaconato Permanente e i Ministeri Istituiti;
- il Direttore dell'Ufficio Missionario Diocesano;
- il Direttore dell'Ufficio per L'Insegnamento della Religione Cattolica;
- il Direttore dell'Ufficio per la Pastorale delle persone con Disabilità;
- il Direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Salute;
- il Direttore della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali;
- il Direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo e Dialogo Interreligioso;
- il Direttore dell'Ufficio Migrantes;
- il Delegato per la Vita Consacrata;
- il Direttore Caritas Diocesana;
- il Presidente diocesano di Azione Cattolica.

b) Sono membri eletti:

- 1 Presbitero per ogni vicariato foraneo, designato dai Consigli Presbiterali Vicariali;
- 1 diacono permanente, scelto dai diaconi permanenti della Diocesi;
- 5 laici per ogni vicariato foraneo, designati dai Consigli Pastorali Vicariali;
- 5 laici designati dalla Consulta Diocesana per le Aggregazioni Laicali (CDAL);
- 1 religiosa e 1 religioso, designati dalla Segreteria diocesana USMI e CISM;
- 1 Consacrata dell'*Ordo Virginum*.

c) Cinque membri laici sono liberamente scelti dal Vescovo.

3. Tra i membri del Consiglio Pastorale Diocesano, il Vescovo sceglie e nomina il Segretario dello stesso Consiglio.

Art. 5

Possono essere membri del Consiglio Pastorale Diocesano solo i fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (can. 512, §§1; 3 del CIC).

3. DURATA IN CARICA

Art. 6

Il Consiglio Pastorale Diocesano dev'essere completamente rinnovato ogni quattro anni.

Art. 7

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

- per rinuncia, presentata per iscritto al Vescovo, e supportata da giusti motivi, la quale, per essere valida, dev'essere accolta dal Vescovo;
- nel caso di membri di diritto, per cessazione dell'incarico;
- nel caso dei presbiteri eletti, per trasferimento ad una diversa realtà pastorale rispetto a quella per la quale per cui si esercita la rappresentanza;
- nel caso di laici eletti dai Consigli Pastorali Vicariali, per trasferimento in altro vicariato foraneo;
- nel caso di religiosi o di religiose, acquisendo il domicilio canonico in altra diocesi;
- per assenza dalle sessioni, secondo quanto stabilito dall'art. 9;
- per le altre cause generali previste dal diritto.

Per la sostituzione dei Consiglieri che cessano dal proprio incarico, ci si regola come segue:

- nel caso di membri di diritto, subentra il successore;
- nel caso di membri eletti, subentra il primo non eletto;
- per designazione del Vescovo o degli organismi competenti, a norma dell'art. 4, in tutti gli altri casi.

I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del naturale mandato quadriennale del Consiglio.

4. Assemblea

Art. 8

Il Consiglio Pastorale Diocesano dev'essere convocato, in sessione ordinaria, almeno 2 (due) volte l'anno; potrà essere convocato, in sessione straordinaria, per iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 9

I membri del Consiglio Pastorale Diocesano hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che saranno convocati e non potranno delegare nessuno a rappresentarli in caso di impedimento.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulterà assente alle sessioni del Consiglio Pastorale Diocesano per tre volte consecutive è da considerarsi decaduto.

Il Consigliere che, anche per giustificati motivi, risulterà assente alle sessioni del Consiglio Pastorale Diocesano per cinque volte consecutive, *ipso facto*, cesserà dal proprio incarico.

Le assenze vanno giustificate presso il Segretario.

5. Convocazione, ordine del giorno e preparazione delle sessioni.

Art. 10

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo.

Art. 11

La convocazione avverrà, a cura del segretario, entro quindici giorni dalla data stabilita per la sessione.

Tuttavia, all'inizio di ogni anno pastorale, saranno calendarizzate le date delle sessioni ordinarie del Consiglio Pastorale Diocesano, perché i presbiteri e i laici rappresentanti dei vicariati foranei abbiano tempo e modo per sentire i rispettivi Consigli Vicariali.

6. Svolgimento delle sessioni

Art. 12

Le sessioni del Consiglio Pastorale Diocesano sono presiedute dal Vescovo o dal suo delegato.

Art. 13

L'Assemblea del Consiglio Pastorale Diocesano risulterà validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Art. 14

Prima di ciascuna sessione sarà inviato ai Consiglieri il verbale della seduta precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario.

Ai Consiglieri sarà inviata anche la documentazione necessaria per l'esame degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Art. 15

L'Assemblea delibera validamente quando è presente la metà più uno dei consiglieri.

Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

7. SEGRETARIO

Art. 16

Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Pastorale Diocesano.

Art. 17

È compito del Segretario:

a) preparare le mozioni al termine di ogni sessione e provvedere a farle approvare;
b) tenere l'elenco dei Consiglieri, provvedere agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio Pastorale Diocesano;
c) curare la redazione e l'invio, nei termini stabiliti, dell'ordine del giorno delle sessioni, con i documenti annessi e con l'avviso di convocazione (cf. art. 11);
d) redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riportanti l'attività del Consiglio e tenere aggiornato l'archivio;
e) svolgere tutto ciò che è necessario per il buon andamento del Consiglio.

8. COMMISSIONI

Art. 18

Il CPD può deliberare la costituzione di Commissioni di indagine e di studio, soprattutto in vista della preparazione delle sessioni.

Art. 19

Le singole Commissioni svolgeranno il loro lavoro secondo i metodi e i mezzi più confacenti e idonei alle esigenze del proprio oggetto di studio.

Tra i propri membri ciascuna Commissione elegge un coordinatore.

Ogni Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti e può chiedere i dati necessari agli Uffici di Curia e ad altri organismi diocesani competenti.

9. RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI DIOCESANI E LA COMUNITÀ DIOCESANA

Art. 20

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il Consiglio ricerca gli opportuni collegamenti anche con altri organismi diocesani.

Art. 21

Consapevoli di essere organismi di partecipazione ecclesiale, il Consiglio Pastorale Diocesano e il Consiglio Presbiterale favoriscano un'opportuna relazione tra loro.

A tal fine, è facoltà del Vescovo convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.

Art. 22

Il Consiglio Pastorale Diocesano cura il rapporto con la comunità diocesana anche attraverso l'informazione periodica tramite l'Ufficio Comunicazioni Sociali e il sito diocesano.

10. NORME FINALI

Art. 23

La partecipazione alle attività del Consiglio Pastorale Diocesano è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale.

Le spese per il funzionamento del Consiglio sono a carico della Diocesi.

Art. 24

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo o su motivata richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.